

Direzione 2
U.O. Sanità

ARPA Lazio

Area Risorse Umane

direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

Risposta a nota prot. 29466 del 29/04/2024 (prot. Entrata Aran n. 3695 del 29/04/2024)

Oggetto: Quesito – Disciplina del regime della trasferta del personale del comparto e tempi di viaggio.

Nel servizio fuori sede di cui all'art. 90 del CCNL 2019-2021 il comma 3 prevede espressamente che il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.

Diversamente, l'art. 91 relativo alla trasferta al comma 1 lett. f) prevede che *“il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni, nel caso che l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata, considerando, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.”*.

Pertanto, in linea di principio secondo il CCNL il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato nell'esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo, e non si somma quindi al normale orario di lavoro, così da essere qualificato come lavoro straordinario.

In merito ai due casi eccezionali, mentre il comma 2 fa riferimento agli autisti, il comma 3 demanda all'Azienda, la quale deve, attraverso la propria discrezionalità gestionale, individuare le particolari situazioni operative per le quali è opportuno considerare il tempo occorrente per il viaggio a tutti gli effetti orario di lavoro poiché ad es. il viaggio è ritenuto strettamente funzionale cioè correlato alla prestazione. Sul tema si è espressa anche la giurisprudenza e il Ministero del lavoro in vari interpelli.

Distinti saluti.

Il Dirigente

Dott. Marco Rizzato
(F.to digitalmente)

Marco
Rizzato
23.05.2024
10:28:07
GMT+01:00

